

(N. 427)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1949 (V. Stampato N. 281)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MAGGIO 1949

Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle Forze Armate e per i magistrati militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente, ai sotto-ufficiali in carriera continuativa o raffermati e ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferme speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, è fatto divieto di appartenere a partiti politici o ad organizzazioni e associazioni che hanno attività e fini di partito.

Art. 2.

L'appartenenza ai partiti politici e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, in contrasto col divieto di cui all'articolo stesso, importa cessazione dal servizio e collocamento nella posizione di stato spettante in relazione al servizio prestato.

Restano in ogni caso salvi gli eventuali obblighi per servizio di leva o di richiamo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano a tutti i militari in ser-

vizio appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, anche se non si trovino nelle posizioni di stato indicate nell'articolo 1.

Le stesse disposizioni si applicano ai magistrati della giustizia militare in attività di servizio e, durante il periodo di destinazione con funzioni di magistrato o di giudice presso i Tribunali militari, agli ufficiali dei ruoli non di carriera della giustizia militare e di altre Armi o Corpi, in qualsiasi posizione di stato.

Art. 4.

Il divieto di cui agli articoli 1 e 3 è sospeso in caso di accettazione di una candidatura alle elezioni per il Senato, per la Camera dei deputati, per un Consiglio regionale, per un Consiglio provinciale, o per un Consiglio comunale di Comune capoluogo di Provincia o avente popolazione superiore ai trentamila abitanti.

I militari ed il personale di cui agli articoli 1 e 3 qualora accettino una candidatura di cui al comma precedente, debbono essere collocati in aspettativa per mandato politico, conservando il trattamento di cui godevano, salvo quanto connesso con l'effettiva presenza in servizio.

L'aspettativa cessa con la mancata elezione o con la cessazione del mandato.

La valutazione ai fini dell'avanzamento dei militari in servizio eletti ai mandati di cui al primo comma e la conseguente applicazione dei limiti di età e di permanenza massima nel grado, sono sospesi sino alla cessazione del mandato politico dei militari stessi, i quali nel frattempo vengono considerati in soprannumero rispetto agli organici della loro Amministrazione.

Art. 5.

Tutti coloro che, in relazione al sancito divieto, intendono mantenere la loro appartenenza ai partiti e alle organizzazioni di cui all'articolo 1, potranno, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di cessare dal servizio. In tal caso saranno collocati nella posizione di stato che loro compete in base al servizio prestato, con diritto al trattamento economico previsto dall'articolo 5, lettera b), del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e dall'articolo unico del decreto legislativo 7 marzo 1947, n. 270.

Art. 6.

L'appartenenza alle associazioni che la legge avesse dichiarato segrete ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e a quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, di cui all'articolo predetto, importa la perdita del grado per i militari e la revoca dall'impiego per i magistrati dei ruoli organici del personale civile della giustizia militare, salve le sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 7.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 4 non si applica nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano già stati investiti di uno dei mandati previsti dall'articolo stesso.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI